

Art. 100 Genere e entità della cauzione

¹ La cauzione può essere prestata in contanti o tramite una garanzia di una banca con stabile organizzazione in Svizzera o di una compagnia d'assicurazioni autorizzata ad esercitare in Svizzera.

² La cauzione può in seguito essere aumentata, ridotta o soppressa dal giudice.
